

Convenzione ex art. 56 del Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017)

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Latina – Dipartimento X Patrimonio e Demanio, nella persona del Dirigente Avv. Alessandra Pacifico, la quale interviene nel presente atto in qualità di dirigente del Servizio *de quo*, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, giusto Decreto Sindacale n. 81 del 31.12.2021, e di seguito indicata come Comune di Latina,

E

L'Ente Terzo Settore denominato _____ con sede in _____ C.F./P.Iva _____ nella persona del legale rappresentante _____ nato a _____ () il ____/____/____, C.F. _____, il quale dichiara dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'E.T.S.;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 502/92 art. 1, comma 18;
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "*Codice del Terzo settore*";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) e ss.mm.ii;
- l'art. 1 comma 1 della legge n. 381 del 8 novembre 1991 e ss.mm.ii. "*Disciplina delle cooperative sociali*";
- la Legge Quadro n. 328 del 08/11/2000 ad oggetto "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- la Deliberazione n. 32 del 20/04/2016 dell'ANAC nella quale sono indicate le Linee Guida per l'affidamento dei servizi ad Enti del Terzo Settore ed alle Cooperative Sociali;
- la Legge Regionale Lazio n. 11 del 10/08/2016 che disciplina il Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio;
- Le linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore (D.M. n. 72/2021);

Premesso

- che il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- che detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- che quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- l'art. 1 comma 1 della legge n. 381 del 8 novembre 1991 e ss.mm.ii. stabilisce che "*Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:*
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 03/07/2017 n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

- che il “Codice del Terzo settore” approvato con D.Lgs. n. 117/2017, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l’art. 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, definisce che *“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”*;
- l’art. 56 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, stabilisce che:

Comma 1 - *“Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;

Comma 3 - *“L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.”*;

comma 4 - *“Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all’articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione;*

Dato atto

- che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 10/04/2025 è stato dato mandato al Dirigente del Dipartimento X, Patrimonio e Demanio di porre in essere gli adempimenti necessari per addivenire all’affidamento a terzi, per la stagione balneare 2025 (1° maggio – 30 settembre), ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione e dell’art. 50 della Legge Regionale n. 13/2007 e s.m.i. dell’area demaniale

marittima ricadente nel tratto "A" del P.U.A. vigente, individuata come Area 6 - Lotto 6a – "Colonia Lucente", in concessione al Comune di Latina, con licenza registro n. 11/2008 e repertorio n. 60 del 30.06.2008, per l'occupazione di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 2.520,00 (fronte mare ml. 63,00), con Convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017;

- che con Determina Dirigenziale n. del, è stata avviata la procedura comparativa tramite Avviso pubblico, per stipulare una Convenzione ai sensi dell'art. 56 del Codice Terzo Settore, aperta oltre che alle O.D.V. e A.P.S. di cui al suddetto articolo, anche alle altre realtà del Terzo Settore così come definite all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017;
- che il suddetto con Avviso è stato pubblicato in data con prot.sull' Albo pretorio, e nella Sezione Amministrazione Trasparenza, nella sezione "Altri Atti" , al fine di recepire le proposte dalle realtà del Terzo Settore così come definite all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, con scadenza domanda in data
- che successivamente, svolta la procedura comparativa è stato selezionato l'E.T.S. denominato _____ per lo svolgimento del servizio di che trattasi;
- L'E.T.S. è iscritta nel registro previsto ad hoc dalla specifica normativa del Settore di riferimento;

Tutto quanto richiamato e premesso

Il Comune di Latina e l'E.T.S. convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Articolo 2 – Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Ente Terzo Settore ed a spese di quest'ultimo, al fine di svolgere un servizio ludico ricreativo relativo alla colonia estiva per minori, con precedenza per i bambini appartenenti a famiglie con reddito basso e a carattere assistenziale a favore di persone con difficoltà motorie e sensoriali in situazione di disabilità.

Articolo 3 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Ente Terzo Settore in favore di terzi, dettagliatamente descritta al successivo art. 5.

Articolo 4 – Compiti del Comune

Il Comune di Latina si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. Il Comune si impegna nel pagamento del solo Canone Demaniale della Concessione. Nessun altro rimborso potrà essere richiesto al Comune.

Articolo 5 – Attività e compiti svolti dall'Associazione

L'Ente Terzo Settore si impegna a prestare a proprie spese, per il tramite dei propri dipendenti e soci iscritti e disponibili, le seguenti attività: accoglienza degli utenti della spiaggia inclusiva, assistenza agli stessi e svolgimento di attività ludico-ricreative.

Articolo 6 – Comportamento dei volontari

I Soci volontari, che offriranno la loro collaborazione in nome e per conto dell'Ente Terzo Settore nelle attività previste dall'art. 5 della presente convenzione, dovranno tenere un comportamento improntato a spirito di solidarietà e correttezza civica verso gli altri Soci, verso coloro cui è indirizzata la loro attività e verso gli appartenenti ad altra associazione o Ente, con i quali possono trovarsi a collaborare, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione. L'Ente Terzo Settore garantisce che i volontari inseriti nelle attività di sorveglianza e assistenza al pubblico, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, necessarie per lo svolgimento delle prestazioni. L'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività, da parte dei propri soci, con l'obbligo di rimuovere il volontario o i volontari che si rendessero responsabili di comprovata inadempienza, rispetto al dovere di rispettare la dignità e i diritti degli altri volontari, degli operatori, e degli utenti in genere, del Servizio che si fornisce.

Articolo 7 – Assicurazione obbligatoria e responsabilità

L'Ente Terzo Settore è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. L'Ente Terzo Settore provvederà a stipulare, per la durata della presente convenzione, apposita polizza assicurativa, a favore dei soci che saranno impegnati nelle attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, con meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, in base al decreto del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ad oggi risulta che l'Ente Terzo Settore ha stipulato la seguente polizza assicurativa: polizza rilasciata da _____ - numero _____ in data ____/____/____, scadenza ____/____/____.

Articolo 8 – Durata

Il Comune si avvale dell'Ente Terzo Settore, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 15 e comunque non oltre il 30 Settembre 2025. Più precisamente le attività avranno inizio il ____/____/____ e termineranno non prima del ____/____/____ e non oltre il 30.09.2025, con orario giornaliero di almeno nove ore. Comune ed Ente Terzo Settore escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente convenzione.

Articolo 9 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Ente Terzo Settore.

Articolo 10 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi: - qualora l'Ente Terzo Settore violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti; - qualora l'Ente Terzo Settore venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune. La risoluzione è efficace decorsi giorni quindici dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 11 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Ente Terzo Settore si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Articolo 12 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Ente Terzo Settore rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 13 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Ente Terzo Settore. Comune ed Ente Terzo Settore provvederanno alla registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Il presente contratto è sottoposto al pagamento del bollo di € 16,00 in base al Decreto 642 del 26 ottobre 1972

Articolo 14 - (Dichiarazione di assenza conflitto di interessi)

Il presente atto viene sottoscritto in assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Articolo 15 - (Pantouflage)

Con il presente atto l'Ente Terzo Settore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Latina nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa Ditta/Associazione per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

Articolo 16 - (Trattamento dei dati personali)

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 15/2005 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) nel rispetto della normativa vigente. I dati raccolti saranno trattati in conformità al GDPR, General Data Protection Regulation del 25 maggio 2018 n. 2016/679 in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali.

La presente scrittura è composta da n.5.... fogli.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Latina, _____

Firma digitale del Dirigente

Firma digitale del legale rappresentante dell'Ente Terzo Settore